

**5th Jubilee
Annual Scientific Conference
with International Participation
«Medicine and Law in the 21st Century»
28-29 November 2013**

TOURISTS' HEALTH PROTECTION ABROAD: THE ITALIAN EXPERIENCE

***Francesca Mobilia**, *Umberto Genovese**,
*Antonio Mobilia***, *Chesnokova Ekaterina Aleksandrovna*[§]**

**Laboratory "Healthcare Safety and Accountability" under the State University of Milan (Italy)*

*** Director of the Territorial Healthcare Agency of the Town Milano 2 (Italy)*

§ Candidate of Medical Sciences, University of Insubria (Italy)



**LABORATORIO di
RESPONSABILITÀ SANITARIA**

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche
Università degli Studi di Milano



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO**



**Il Servizio Sanitario Italiano
assiste e cura, nelle strutture
pubbliche e in quelle private
convenzionate, anche i cittadini
stranieri che si trovano nel
territorio dello Stato**



Accesso ai servizi sanitari su territorio italiano del cittadino straniero

Modalità di accesso ai servizi sanitari dipende da:

- Provenienza del soggetto richiedente
 - Accordi o convenzioni internazionali
- Situazione del soggetto richiedente rispetto alle norme relative all'ingresso e al soggiorno
- Finalità del soggiorno
 - lavoro subordinato o autonomo
 - visita, studio, turismo o affari
 - cure di altissima specializzazione
 - motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza

SOGGIORNI DI TIPO TURISTICO = SOGGIORNI TEMPORANEI DELLA DURATA NON SUPERIORE AI 90 GIORNI

Legge 28 maggio 2007, n. 68

**Disciplina dei soggiorni di breve durata degli
stranieri per visite, affari, turismo e studio**
(G.U. Serie Generale, n. 126 del 01 giugno 2007)

art 1: “[...] per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi [...]”

1. ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E IN CONVENZIONE E/O ACCORDI

Accordi di Schengen (1985)

Germania, Francia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi



**SPAZIO COMUNE DI LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
TRA GLI STATI ADERENTI**



Trattato di Amsterdam (1997)

Unione Europea




Schengen Area
(EU)

Schengen Area
(non-EU)

Schengen
candidate countries

Non-Schengen EU
States



SISTEMA DI MOBILITÀ SANITARIA INTERNAZIONALE

meccanismi di compensazione economica della spesa sanitaria, parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato per la tutela sanitaria degli assistiti che si spostano all'interno degli Stati dell'Unione Europea, della Svizzera, dell'Area Economica Europea (EEA: Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale

- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 - 2011/24/UE - “*concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera*”
- Regolamenti comunitari di sicurezza sociale n.883/04e n.987/09

EHIC – EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD

Diritto all'assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo del proprio Paese di provenienza



- ✓ In Italia lo straniero in possesso della EHIC ha diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie necessarie gratuitamente salvo il pagamento di un "ticket"
- ✓ Cure mediche fruibili:

cure urgenti: cure indifferibili per imminente ed immediato pericolo per la vita o danno alla persona

cure medicalmente necessarie: cure che nel cronico, in assenza di trattamento potrebbero determinare un maggior danno alla salute o rischio per la vita



RIAFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DELLE CURE

2. CITTADINI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA-UE NON IN ACCORDO O CONVENZIONE

- ✓ Accesso a pagamento
- ✓ Obbligo di stipula di polizza assicurativa privata di copertura contro il rischio di malattia, infortunio e maternità



Decisione Consiglio Europeo 2004/17/CE 22 Dicembre 2003:

"[...] a sostegno della domanda di rilascio del visto per un soggiorno di breve durata o del visto di viaggio, il richiedente deve provare di essere in possesso di un'assicurazione di viaggio adeguata e valida, individuale o di gruppo, che copra le spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d'urgenza".

La polizza sanitaria per visto turistico è uno dei documenti **necessari** per l'ottenimento del visto d'ingresso per l'Italia da parte dei soggetti provenienti da Paesi non in accordo o convenzione, per soggiorni a scopo turistico



CARATTERISTICHE POLIZZA

- ✓ Validità per il transito nel territorio di tutti gli Stati che aderiscono agli accordi Schengen
- ✓ Emessa da Compagnia accreditata dall'ISVAP
- ✓ Copertura dell'intero periodo di soggiorno
- ✓ Copertura minima di euro 30.000

IN ASSENZA DELLA POLIZZA (ART.35 DEL D.LGS N.286/98):

- ✓ Pagamento delle prestazioni e/o ricoveri in base alle tariffe vigenti
- ✓ Sono garantite le prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali con pagamento di «ticket»

ART.35 COMMI 3. E 4 DLGS N.286/98:

*“[...] **3.** Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, **le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.** Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, [...] b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.*

***4.** Le prestazioni [...] sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani”*